

REGOLAMENTO (CE) N. 1441/2001 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto concerne l'importo da pagare ai produttori le cui quote saranno riscattate a titolo del raccolto 2001 e seguenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 385/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato, all'articolo 36, gli importi a cui hanno diritto i produttori le cui quote sono acquistate a titolo dei raccolti 1999 e 2000 nel quadro del programma di riscatto di quote. Onde semplificare il regime è opportuno rendere permanente la fissazione degli importi ai quali avranno diritto i produttori le cui quote saranno acquistate a titolo del raccolto 2001 e seguenti esprimendole in termini di una percentuale del premio di produzione in vigore durante l'anno di presentazione della domanda di riscatto e fatte salve eventuali modifiche future.

(2) I quantitativi oggetto di una domanda di riscatto di quote e i quantitativi riscattati per gruppo di varietà in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2848/98 e a titolo dei raccolti 1999 e 2000 sono stati estremamente ridotti. D'altro canto, i prezzi medi pagati ai produttori per una parte consistente dei quantitativi di tabacco, segnatamente per il gruppo di varietà V, restano estremamente bassi, mentre le scorte invendute di tabacco dello stesso gruppo sono consistenti. Occorre quindi adattare gli importi da pagare per i riscatti a decorrere dal raccolto 2001 in funzione del gruppo di varietà e di aumentare, per il gruppo V, l'importo da pagare annualmente a titolo del riscatto.

(3) Per evitare operazioni speculative durante il raccolto 2001, è opportuno, esclusivamente a titolo di tale raccolto, limitare la concessione degli importi dei prezzi così aumentati ai produttori che sono titolari di una quota almeno da un raccolto.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2848/98, sono aggiunti i seguenti commi:

«Fatte salve le modifiche future, i produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2001 e successivi avranno diritto, all'atto del pagamento dei premi relativi ai tre raccolti consecutivi successivi a quello di cui trattasi, a ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92, applicabile al tabacco greggio prodotto durante l'anno del raccolto in causa.

Tale percentuale ammonta a:

(%)

Gruppo di varietà	Anno		
	primo	secondo	terzo
Quote del gruppo I	25	25	25
Quote del gruppo II	25	25	25
Quote del gruppo III	25	25	25
Quote del gruppo IV	25	25	25
Quote del gruppo V	75	75	50
Quote del gruppo VI	25	25	25
Quote del gruppo VII	25	25	25
Quote del gruppo VIII	25	25	25

In deroga alle disposizioni del comma precedente, i produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2001 e che sono titolari di tali quote solamente dal raccolto 2001, hanno diritto, in occasione dei pagamenti dei premi per i raccolti 2002, 2003 e 2004, a ricevere ogni anno gli stessi importi indicati al primo comma per il raccolto 1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 154 del 27.4.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18.